

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1958

(121^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegno di legge:

« Costituzione di un Ente per le Ville venete »
(2247) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1697, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707
DI ROCCO	1706
DONINI	1707
GIUA	1704
LAMBERTI	1700, 1704
PONTI, relatore	1703, 1704, 1705, 1707
ROFFI	1703, 1705, 1707
RUSSO Luigi	1706

La seduta è aperta alle ore 17,15.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Canonica, Caristia, Ciasca, Corsini, Di Rocco, Donini, Gua, Giustarini, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Page, Ponti, Roffi, Russo

Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Martini è sostituito dal senatore Cemmi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Jervolino.

DI ROCCO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Costituzione di un Ente per le Ville venete » (2247).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Costituzione di un Ente per le Ville venete ».

Continuiamo l'esame e la votazione degli articoli. Avevamo già approvato l'articolo 5. Do lettura dell'articolo 6.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Esso delibera con la presenza della metà più uno dei propri componenti ed a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

(È approvato).

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio preventivo di ciascun esercizio, che decorre dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo, da sottoporre all'approvazione ministeriale. Il bilancio preventivo è redatto in conformità con quanto disposto dall'articolo 18 e diviene esecutivo con l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, che vi provvede di concerto con quello del tesoro;

b) determina, tenuto conto dell'importanza storico-artistica dei monumenti, nonché dell'urgenza e dell'entità dei lavori, l'ordine di precedenza, secondo il quale gli immobili indicati nell'articolo 3 devono essere consolidati e restaurati;

c) delibera sulla richiesta di mutui agli Istituti di credito, nonché sulle proposte di espropriazioni, sugli acquisti, sulle alienazioni e sulle accettazioni di lasciti e donazioni, chiedendo, ove occorra, le necessarie autorizzazioni;

d) adotta ogni altra determinazione di massima attinente al conseguimento dei fini indicati nell'articolo 3;

e) delibera, entro il 30 settembre di ogni anno, sul conto consuntivo dell'esercizio scaduto da sottoporre entro un mese all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, che vi provvede di concerto con quello del tesoro.

(È approvato).

Art. 8.

Il Comitato esecutivo è composto:

a) dal Presidente del Consorzio;

b) da un Presidente di Amministrazione provinciale;

c) da un Presidente di Ente provinciale del turismo;

d) da uno dei Sopsintendenti ai monumenti.

I membri di cui alle lettere b), c) e d) sono nominati dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

(È approvato).

Art. 9.

Il Comitato esecutivo attua le deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed esercita tutti i poteri che il Consiglio di amministrazione ritiene di delegargli con determinazione da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro.

Le sedute del Comitato non sono valide se ad esse non sia intervenuto il funzionario di cui alla lettera d) dell'articolo precedente.

(È approvato).

Art. 10.

Il Presidente del Consorzio ha la rappresentanza dell'Ente. Egli sovrintende a tutti i servizi e convoca il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, da lui presieduti.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento. Ad esso il Presidente potrà delegare particolari attribuzioni e compiti, con delibera, da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

(È approvato).

Art. 11.

Il Collegio dei revisori è composto:

a) da due funzionari del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), di cui uno con funzioni di Presidente e l'altro quale membro supplente;

b) da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione, di cui uno quale membro supplente;

c) da un funzionario del Ministero dell'interno.

(È approvato).

Art. 12.

Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni secondo le norme previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

In particolare provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarità dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; ed effettua verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente, assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato esecutivo.

I revisori supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi, in conformità delle norme contenute nell'articolo 2461 del Codice civile, in quanto applicabili.

Entro il 30 settembre di ogni anno il Collegio dei revisori trasmette ai Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro una dettagliata relazione sulla gestione svolta dall'Ente nel corso del passato esercizio finanziario.

(È approvato).

Art. 13.

Indipendentemente dall'esercizio delle facoltà e dall'adempimento degli obblighi indicati nell'articolo precedente, i singoli membri del Collegio dei revisori sono tenuti a riferire immediatamente al Ministero della pubblica istruzione ed a quello del tesoro su ogni irregolarità nel funzionamento del Consorzio, della quale siano venuti comunque a conoscenza.

(È approvato).

Art. 14.

I membri del Consiglio di amministrazione nonché i membri del Collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione su designazione delle Amministrazioni interessate, durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.

In caso di sostituzione di uno o più membri nel corso del quadriennio, i membri di nuova

nomina restano in carica fino alla scadenza del quadriennio.

(È approvato).

Art. 15.

Le cariche di componente il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo ed il Collegio dei revisori sono gratuite.

Ai componenti dei detti organi collegiali sono rimborsate le spese da essi sostenute per la partecipazione alle sedute.

(È approvato).

CAPO III

DEL FUNZIONAMENTO

Art. 16.

Le entrate del Consorzio sono costituite:

a) dal contributo dello Stato, delle Amministrazioni provinciali e degli Enti provinciali del turismo;

b) dalle contribuzioni dei Comuni e degli Istituti di credito di cui all'articolo 2;

c) da ogni altra eventuale entrata.

(È approvato).

Art. 17.

Il servizio di Tesoreria è affidato ad un Istituto di credito del Veneto che abbia la sede centrale o una filiale in Venezia.

(È approvato).

Art. 18.

Salvo quanto disposto dall'articolo 27 i fondi disponibili in ogni esercizio finanziario possono essere adibiti soltanto per le seguenti categorie di spesa:

a) servizio dei mutui;

b) concessione di contributi ed erogazioni di fondi per l'applicazione degli articoli 19 e 21;

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

121ª SEDUTA (23 gennaio 1958)

c) espropriazione ed acquisto di ville delle quali non sia possibile assicurare altrimenti la conservazione, e spese derivanti dalla esecuzione di opere di consolidamento e restauro delle ville stesse;

d) spese generali e per missioni, studi, pubblicazioni ed altre eventuali.

Alla categoria di spese di cui alla lettera c) non può essere assegnata una somma superiore al 15 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 16. Alla categoria di spese di cui alla lettera d) non può essere assegnata una somma superiore al 5 per cento dei contributi stessi.

(È approvato).

Art. 19.

I proprietari delle ville di cui all'articolo 3 hanno l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro necessari ed opportuni per assicurare la conservazione e la monumentalità od impedirne il deterioramento.

Qualora i proprietari non provvedano direttamente ai lavori di cui al comma precedente, sotto la vigilanza ed entro i termini fissati dalla competente Soprintendenza, l'Ente può intimare loro, a mezzo di Ufficiale giudiziario, che intende sostituirsi nella esecuzione di detti lavori.

Tale deliberazione sarà di competenza del Comitato esecutivo che dovrà previamente assicurarsi che il credito derivante al Consorzio per effetto di tale sostituzione sia sufficientemente garantito.

Prima di iniziare i lavori, il Consorzio deve redigere regolare stato di consistenza, previo avviso al proprietario da notificarsi almeno cinque giorni prima. Redatto lo stato di consistenza, il Consorzio ha diritto di provvedere a tutte le opere senza che il proprietario possa sollevare eccezioni.

La liquidazione delle spese effettuate, alla fine dei lavori, sarà fatta dal Soprintendente ai monumenti competente per territorio, sentito l'Ingegnere Capo del Genio civile competente per territorio e costituirà titolo esecutivo per il rimborso.

Contro la liquidazione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Ministero della pubblica istruzione, che provvede in via definitiva.

Le norme del presente articolo si applicano anche per la ricostruzione e la sistemazione dei parchi annessi alle ville.

Per la riscossione delle somme corrispondenti alla liquidazione, l'Ente potrà avvalersi della procedura relativa alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

LAMBERTI. Prendo la parola in questo momento più che altro quale portavoce del senatore Carlo De Luca che mi ha pregato di portare a conoscenza dei senatori della 6ª Commissione il suo punto di vista.

I dubbi che egli manifesta sono anche i miei, particolarmente in riferimento all'articolo 19 per le conseguenze che potrebbero derivarne. Leggerò ora un appunto preparato dal collega De Luca, quale stensore del parere della 9ª Commissione, parere che, peraltro, non ha valore ufficiale in quanto la 9ª Commissione non ha mai discusso l'argomento. Si tratta perciò di una opinione personale del nostro collega De Luca.

« Il disegno di legge in esame presenta aspetti assai delicati; nell'ordine costituzionale e nell'ordine pratico. Se non ci si guarda dalle suggestioni assai facili per chi consideri, ed a pieno buon diritto, come jattura irrimediabile il lento, progressivo deperimento di tanti gioielli d'arte — le 1.000 ville venete — sino al loro fatale scomparire, e pertanto invochi e solleciti provvedimenti che valgano a salvare tale stupendo patrimonio di bellezza, si può correre il rischio di non considerare con la necessaria ponderazione le norme che si intende porre in essere allo scopo, non tenendo nel debito conto il fatto che il diritto è proporzione, e che, per attuare la giustizia, i problemi non debbono essere riguardati sotto un angolo visuale particolare, ma al contrario esaminati nella loro complessità, ricordando il *neminem laedere* della definizione famosa del diritto.

« Indubbiamente, quanto tende a consolidare, restaurare, conservare le insigni opere

d'arte che ingemmano la regione veneta, deve trovare la calorosa approvazione della 9ª Commissione; ad una condizione tuttavia: che le norme in istudio servano effettivamente allo scopo perchè legittime nell'ordine costituzionale e nell'ordine pratico operanti, in quanto suscettibili di sollecita, sicura attuazione ed intrinsecamente giuste.

« Non si potrebbe prescindere innanzi tutto da un rilievo di carattere costituzionale. Le ville venete che toccano la cospicua cifra di un migliaio, come si è detto, artisticamente pregevoli, quasi per la totalità sono di proprietà privata.

« La Costituzione all'articolo 42, secondo comma, dispone: " La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti ".

Il terzo comma dello stesso articolo recita: " La proprietà privata può essere nei casi preveduti dalla legge e salvo indennizzo espropriata per motivi di interesse generale ".

« Allo scopo dunque di forzare la proprietà privata a non impedire o comunque ostacolare gli interessi legittimi della collettività, la Carta costituzionale dispone un rimedio sufficiente ed unico, quello della espropriazione per pubblica utilità.

« Le disposizioni del Codice civile, per quanto dettate in epoca anteriore alla formazione della Carta costituzionale, con questa non pare contraddicano in alcun modo. Così l'articolo 832 che precisa il diritto di proprietà; come l'articolo 833, 834 e 835 e più che tutto ai fini della nostra discussione gli articoli 838, 839, dettati a conciliare organicamente gli interessi eventualmente contrastanti, pubblici e privati in tema di diritto di proprietà.

« Il concetto di indennizzo (articolo 42, terzo comma della Costituzione) corrisponde esattamente a quello di giusta indennità di cui alle cennate disposizioni del Codice civile se sia pacifico che « indenno » tanto etimologicamente quanto nell'uso comune significa senza danno; che " indennità " ed " indennizzo " sono sinonimi e significano risarcimento del danno, rimborso, compenso, reintegrazione, rifusione. Che se la Costituzione non ha ripetuto

to l'aggettivo " giusto " ciò altra portata non può avere che la lodevole eliminazione di una parola vana non potendosi nel concetto di risarcimento, reintegrazione, espresso con la parola indennizzo, introdurre il concetto con quello repellente per contraddizione di un risarcimento inferiore o comunque diverso dal danno che si è prodotto.

« Se questi concetti sono esatti non riesce agevole comprendere come si potrebbe creare al cittadino privato un dovere *ex lege* in virtù del quale (articolo 19 del disegno di legge) " i proprietari di ville... hanno l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro necessari ed opportuni per assicurarne la conservazione e la monumentalità od impedirne il deterioramento ".

« L'Ente costituendo si dovrebbe sostituire ai proprietari che non vi provvedessero, previo accertamento che " il credito derivante al Consorzio per effetto di tale sostituzione sia sufficientemente garantito ". Di guisa che si potrebbe di frequente verificare questa stranezza: che il proprietario di una villa e di altri beni per un importo anche cospicuo di parecchi milioni finisse per rimanere, a villa restaurata, con questa sola avendo i lavori intorno a questo cespite ingoiato in gran parte od anche tutto il restante suo patrimonio.

« Si sa quanto delicati e dispendiosi siano i lavori di restauro artistico. Un affresco deteriorato da ripristinare, qualche colonna di pietra pregiata da restituire, fontane e giuochi d'acqua da far rivivere, dorature e stucchi e pavimentazioni da riparare o da rifare e contrafforti per garantire la stabilità di edifici monumentali e ninfei, balaustrate, statue da riparare o ripristinare e iniezioni di cemento ai muri per consolidarli e così via, esigono tecnici specializzati, artisti di primo piano (chi se non un grande pittore oserebbe por mano al rifacimento di una parte di un affresco del Tiepolo andata distrutta?), artigiani raffinati, maestranze selezionate, precise ed anche colte e tutto questo in aggiunta al costo dei materiali, spesso quasi preziosi, implica, con i tempi che corrono, dispendi addirittura astronomici.

« Ci si sofferma in queste considerazioni per dimostrare come il disegno di legge in

progetto, anche se potesse inquadrarsi nel nostro sistema giuridico, il che dopo quanto detto ci sembra arduo sostenere, presenterebbe in pratica tante e tali difficoltà di esecuzione che esso non sarebbe consigliabile neppure dal punto di vista della speditezza e della sicurezza di esecuzione.

« Ci troveremmo cioè di fronte ad una delle non poche leggi inoperanti; le quali, purtroppo finiscono per entrare nel limbo delle buone intenzioni, dopo aver prodotto maleficio a chi — mentre durano i primi entusiasmi — viene preso di mira e che pertanto sfociano anche nella... ingiustizia distributiva.

« La nostra Costituzione non consente che la proprietà privata sia oberata di carichi *ex lege* che la minorino nella sua consistenza economica o persino la distruggano.

« L'interesse pubblico, d'altra parte non può, non deve dare il passo a quello privato. Deve anzi farsi valere, ove il proprietario non possa o non voglia realizzarlo congiuntamente con il proprio interesse. Per il che il nostro sistema giuridico conosce l'esproprio forzoso con indennizzo. Null'altro.

« A convalidare questa nostra conclusione vale anche la considerazione che non potrebbe legittimarsi in niun modo l'adozione di particolari norme che implicino gravami economici a carico di una sola categoria di cittadini (nella specie i proprietari di ville artisticamente pregevoli in una sola parte del territorio nazionale: il Veneto).

« Che se si intendesse invocare quanto dispone la legge 1° giugno 1939, n. 1089, come analogo precedente, non sembrerebbe difficile replicare che se valgono le ragioni esposte in questo parere, così per la incostituzionalità, come per la non operatività del nuovo disegno di legge, anche la legge del '39 potrebbe essere dichiarata incostituzionale, mentre che la stessa sia rimasta inoperante è dimostrato dal fatto che si sente la necessità di nuove norme ».

Dopo aver letto il parere del collega De Luca Carlo, desidero aggiungere che in effetti le preoccupazioni su espresse sono forse un po' eccessive nel senso che delle mille ville venete, alle quali egli fa riferimento, soltanto duecento o poco più, come giustamente diceva

il senatore Ponti, saranno oggetto dei provvedimenti di questo disegno di legge. D'altra parte queste duecento ville sono, generalmente parlando, non fra le più importanti nè fra le più impegnative dal punto di vista dei lavori di restauro che vi si dovranno operare.

Resta peraltro una osservazione di ordine giuridico che va attentamente meditata anche perchè in fondo ribadisce un aspetto di questo disegno di legge che talvolta è stato tenuto troppo in ombra; alcuni colleghi infatti sono arrivati a considerare questo provvedimento come una specie di regalo ai proprietari.

È opportuno, quindi, che noi esaminiamo anche l'aspetto negativo di questo disegno di legge nei confronti dei proprietari, ai quali si offre un aiuto ma nello stesso tempo si impone un onere che può essere in alcuni casi pesante.

Sotto questo profilo osservo che nè dall'articolo 19 nè da quelli che seguono appare chiaro quale sia la procedura con cui si assicura l'osservanza di questo obbligo che la legge impone ai proprietari. Ad un certo punto si parla di esproprio, precisamente all'articolo 23, che dice: « Nel caso in cui il patrimonio del proprietario non sia sufficiente a garantire il credito del Consorzio o qualora si tratti di monumenti di eccezionale interesse artistico-storico, il Consiglio di amministrazione può deliberare di acquistare l'immobile o di promuovere l'espropriazione, comprese le pertinenze e le adiacenze necessarie od utili per assicurarne o migliorarne la prospettiva e le condizioni di ambiente o di decoro ovvero atte a garantire la perfetta funzionalità... ».

Quello che viene esplicitamente proposto nel parere redatto dal senatore De Luca Carlo, è appunto che questa sia la procedura normale non solo nei casi in cui il patrimonio del proprietario non sia sufficiente a garantire il credito del Consorzio, ma anche nel caso in cui la resistenza del proprietario sia determinata dall'onere eccessivo che a lui ne deriverebbe.

È chiaro, infatti, che se un proprietario dispone di un modesto patrimonio potrebbe trovarsi nella condizione di vederlo tutto as-

sorbito dalle spese di restauro della sua villa e restare poi privo dei mezzi necessari.

Pertanto sarei del parere di apportare qualche piccola modifica agli articoli 19 e 23, alleggerendo il peso di questo obbligo ed estendendo i casi di espropriazione o di acquisto da parte del Consorzio.

Comprendo tuttavia che in questo caso le spese del Consorzio aumenterebbero, nel senso che potrebbe vedersi costretto a molte operazioni di esproprio; si dovrebbe quindi anche aumentare il limite del 15 per cento fissato nel punto c) dell'articolo 18 come limite massimo di spesa per le operazioni di espropriazione e di acquisto.

PRESIDENTE. Alle osservazioni del senatore De Luca si potrebbe obiettare che in questo caso non si tratta di una proprietà qualsiasi, ma di una particolare proprietà la cui funzione sociale è più che evidente.

ROFFI. Mi sembra che le preoccupazioni del collega De Luca circa la incostituzionalità della legge siano infondate. Direi che l'articolo 42 della Costituzione da lui invocato suona proprio a sostegno dell'articolo 19 della nostra legge, in quanto è evidente che l'esproprio, lungi dall'essere l'unico mezzo di intervento dello Stato sulla proprietà qualora il proprietario non osservi determinati obblighi, rappresenta l'*extrema ratio* alla quale si ricorre proprio quando non è possibile fare diversamente.

L'articolo 42 dice infatti: « La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi d'acquisto, di godimento e i limiti... ».

È evidente che il modo di godimento non deve essere tale da impedire la utilità sociale di un bene, e lo scopo di questa legge è proprio quello di tutelare la funzione sociale di questa particolare proprietà che ha valore artistico.

Nessuno ha mai impugnato la costituzionalità della legge del 1939, e il fatto che sia stata inoperante è dovuto a una lacuna dei vari Governi che, dal 1939 in poi, non hanno tutelato a sufficienza gli interessi della collettività nei confronti dei privati che non hanno osservato la legge sulla conservazione del patrimonio artistico.

Nessun dubbio, quindi, sulla liceità della norma che obbliga i proprietari a fare un determinato uso della proprietà, e a sostenere gli oneri necessari alla sua conservazione.

È vero che l'onere imposto al proprietario non può essere tale da condurre alla rovina il proprietario stesso, ma mi sembra che a questo la legge provveda, attraverso la possibilità dell'acquisto. Mi pare che vi sia piuttosto il pericolo che il Consorzio acquisti una villa che il proprietario stesso potrebbe con i suoi mezzi restaurare, ma non certo quello contrario; non devono quindi sussistere preoccupazioni su questo punto.

PONTI, relatore. Vorrei far osservare che l'articolo 22 del presente disegno di legge stabilisce che « A garanzia dei crediti che gli derivano dalla esecuzione delle opere di cui all'articolo 19, il Consorzio iscriverà ipoteca sul monumento restaurato »; ciò vuol dire che il rimanente patrimonio del proprietario è libero.

Una preoccupazione potrebbe sussistere se il proprietario si vedesse costretto a spendere tutto il proprio patrimonio per i restauri della villa, ma mi pare che ciò sia escluso dalla norma che ho testè citato. Nella peggiore delle ipotesi, quindi, il proprietario si vedrebbe ipotecare la villa.

Vorrei far presente, inoltre, che le osservazioni del senatore De Luca sul costo dei restauri sono effettivamente esagerate, poiché nessuno pensa di fare degli affreschi dove non ve ne sia più traccia; gli affreschi vanno semplicemente conservati, e tutto ciò non è poi eccessivamente costoso. Bisogna anche considerare che il prezzo delle ville è ora bassissimo, dal momento che nessuno vuole acquistarle perchè prappresentano un onere. Per la villeggiatura, infatti, non vengono più utilizzate, date le località in cui si trovano, e non se ne può neppure coltivare il terreno poichè il parco deve essere rispettato. Un esempio tipico è quello di villa Falier ai piedi dei colli Asolani, fa mosa per il gruppo di Orfeo ed Euridice del Canova, che venne venduta per dodici milioni pur avendo un parco grandissimo. Le statue del parco sono state tutte vendute dal nuovo proprietario, e il gruppo del Canova,

— poichè una delle due statue era stata fortunatamente lasciata in eredità dall'ultimo rappresentante della famiglia Falier al comune di Venezia — si trova ora riunito nel Museo Correr della stessa città.

Questo è il prezzo corrente delle ville, che spesso finiscono con l'essere trasformate in collegi, pensioni o case di cura, se sono in buona posizione. Io avevo anzi suggerito che si facessero delle permuthe con gli istituti di rieducazione dei ragazzi che sono attualmente in città poichè in tal modo lo Stato guadagnerebbe degli ambienti nelle città che potrebbero rendere di più, e i ragazzi avrebbero la possibilità di vivere all'aperto.

Queste ed altre soluzioni deve trovare il Consorzio; è evidente che non si può costringere ad una spesa di milioni chi non ne ha la possibilità: mi pare che a questo fine l'articolo 22 rappresenti una garanzia sufficiente.

Se poi la proprietà fosse rappresentata unicamente dalla villa e dal parco, in modo che il proprietario non potesse col suo patrimonio soddisfare le spese di restauro, il Consorzio interverrebbe con l'acquisto.

Il costo globale dei restauri non può essere per ora calcolato esattamente. Il problema però verrà risolto gradualmente, poichè ogni Sovraintendenza ha un elenco delle ville ed una graduatoria in ragione della loro importanza e del loro stato di pericolo. Le ville più importanti e più pericolanti saranno le prime ad esser prese in considerazione, e si procederà con questo criterio.

I fondi che stanzieranno le banche, i Comuni, gli enti del turismo, costituiranno forse la parte destinata alle spese vive di funzionamento, cioè le perizie, i viaggi, la corrispondenza, eccetera, mentre il contributo di duecento milioni annui potrà considerarsi come il fondo destinato al restauro.

Di questi duecento milioni, una parte è destinata a coprire gli interessi dei mutui, poichè il proprietario contrae il mutuo ma gli interessi vengono pagati dal Consorzio; una parte, poi, è destinata al pagamento degli espropri, ed una ai contributi da darsi ai proprietari che hanno mezzi insufficienti. Come già dissi all'inizio della mia relazione, infatti, sono generalmente da restaurare le ville dei

proprietari poveri, oltre ad alcune appartenenti a proprietari ricchi ma negligenti. Ora, i ricchi negligenti saranno costretti a fare i restauri in seguito alla legge, ed i poveri, in base alla legge, saranno aiutati.

GIUA. Desideravo solo sapere se avete già fatto un programma!

PONTI, *relatore*. Un programma di ordine generale è stato già fatto, e si ritiene appunto che il presente disegno di legge sia sufficiente a rispondere a questo programma.

Questo non significa però che alla fine del decennio il problema sarà integralmente risolto; esso sarà, se mai, avviato verso una soluzione. Noi confidiamo soprattutto nella possibilità di assegnare le Ville ad un uso permanente che risolva il problema della loro conservazione.

LAMBERTI. Pur dichiarandomi tranquillizzato dal richiamo fatto dal relatore all'articolo 22 del disegno di legge e alla disposizione in esso contenuta che limita la responsabilità economica del proprietario, resto tuttavia dubbioso sulla opportunità della formula adottata dall'articolo 18 che destina soltanto il 15 per cento dell'ammontare complessivo all'acquisto delle ville da parte del Consorzio.

Avrei preferito che non fosse fissato alcun limite.

PONTI, *relatore*. La percentuale è stata fissata in misura limitata per poter destinare la maggior parte della spesa a coprire i mutui.

Gli acquisti non sono necessari che in casi estremi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 19.

(È approvato).

Art. 20.

Il Comitato esecutivo può concedere dilazioni di pagamento, applicando un saggio di interesse non inferiore a quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti e per un periodo che non abbia durata maggiore di quella dell'Ente.

(È approvato).

Art. 21.

Su richiesta del proprietario che si assuma di fare i lavori di cui all'articolo 19, il Consorzio può concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. La durata dei mutui non potrà eccedere, in ogni caso, quella della vita dell'Ente.

Il Comitato esecutivo può disporre che l'Ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, avuto riguardo alle condizioni economiche del proprietario ed al reddito che ritrae dalla villa.

Qualora le condizioni del proprietario siano particolarmente disagiate, il Comitato esecutivo può concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 20 per cento della somma capitale.

(È approvato).

Art. 22.

A garanzia dei crediti che gli derivano dalla esecuzione delle opere di cui all'articolo 19, il Consorzio iscriverà ipoteca sul monumento restaurato. L'iscrizione sarà effettuata a semplice richiesta dell'Ente, su presentazione della deliberazione del Comitato di cui all'articolo 19, per l'importo presuntivo dei lavori. Effettuati i lavori, sarà fatta annotazione a margine della iscrizione per precisare l'importo che il proprietario deve rimborsare e le condizioni a lui concesse per il rimborso.

(È approvato).

Art. 23.

Nel caso in cui il patrimonio del proprietario non sia sufficiente a garantire il credito del Consorzio o qualora si tratti di monumenti di eccezionale interesse artistico-storico, il Consiglio di amministrazione può deliberare di acquistare l'immobile o di promuovere la espropriazione, comprese le pertinenze e le adiacenze necessarie od utili per assicurarne o migliorarne la prospettiva e le condizioni di ambiente o di decoro ovvero atte a garantire la perfetta funzionalità.

Nel caso di cui al comma precedente l'acquisizione, all'Ente, delle Ville venete e degli im-

mobili di cui si tratta è riconosciuta di pubblica utilità.

PONTI, *relatore*. In questo articolo vi è qualcosa che contraddice l'articolo 22. Sarei della opinione di sostituire le parole: « Nel caso in cui il patrimonio del proprietario... » con le altre: « Nel caso in cui il valore del monumento restaurato... ».

ROFFI. È chiaro che per « monumento » si intende il complesso monumentale della villa e non la parte singola che ha subito restauri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Ponti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 23 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 24.

Allo scadere del termine indicato nell'articolo 1 i beni di proprietà dell'Ente sono devoluti allo Stato.

(È approvato).

Art. 25.

I proprietari delle ville di cui all'articolo 3 sono tenuti a notificare all'Ente delle Ville venete la loro decisione di alienare le ville almeno sessanta giorni prima di addivenire alla vendita, indicando le generalità del compratore.

Gli atti di alienazione saranno dichiarati inefficaci ad istanza dell'Ente o del Ministero della pubblica istruzione allorchè siano effetto della collusione tra le parti al fine di eludere gli obblighi derivanti dall'articolo 19. La collusione si presume, senza possibilità di prova contraria, quando la vendita non sia stata preventivamente notificata e l'acquirente non dia sufficienti garanzie per gli obblighi a lui derivanti dalla legge: l'alienante può in ogni momento far cessare l'azione di inefficacia costituendo idonea garanzia per gli obblighi dell'acquirente.

(È approvato).

Art. 26.

La progettazione e la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, per i quali siano stati concessi mutui ai sensi dell'articolo 21, sono affidate alla competente Soprintendenza ai monumenti.

(È approvato).

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

Il Consorzio può contrarre mutui con Istituti di credito purchè il relativo piano di ammortamento non ecceda il limite di tempo indicato nell'articolo 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione può autorizzare il Consorzio a scontare i contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 16 allo scopo di provvedere alla spesa di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 18.

L'ammontare complessivo dei mutui non potrà comportare una annualità di ammortamento superiore al 25 per cento dei contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 16, ad esclusione dei contributi già scontati.

La durata dei mutui stessi non potrà eccedere quella della vita dell'Ente.

(È approvato).

Art. 28.

Gli immobili di cui all'articolo 3 sono esenti dalle imposte sui terreni e sui fabbricati fino al 31 dicembre 1972.

Per i trasferimenti aventi ad oggetto gli immobili stessi, autorizzati dalla competente Soprintendenza ai monumenti, si applica l'imposta fissa di registro ed ipotecaria.

Le concessioni di mutuo, le dilazioni, le agevolazioni previste dalla presente legge, nonché le iscrizioni ipotecarie a favore del Consorzio e relative annotazioni e cancellazioni, sono soggette a imposta fissa.

PRESIDENTE. A questo articolo la 5^a Commissione ha proposto, nel suo parere, di aggiungere, dopo il primo, un comma che potrebbe essere così formulato: « La esenzione di cui al comma precedente è subordinata al rilascio

di una dichiarazione della Sovrintendenza dei monumenti che annualmente attesti che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della Soprintendenza stessa ».

RUSSO LUIGI. Accetto l'emendamento nella sua sostanza, mi domando però se questa dichiarazione annuale non sia troppo onerosa.

PRESIDENTE. Se un proprietario vuole avere l'esenzione è giusto che presenti un documento del genere.

DI ROCCO. Può forse bastare la dichiarazione una volta sola.

PRESIDENTE. Si può benissimo affittare una villa che prima non lo era!

È solo una dichiarazione annuale che può offrire una garanzia.

Metto ai voti il comma aggiuntivo di cui ho dato lettura, che diventerà, se approvato, comma secondo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 28 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 29.

Per quanto riguarda la disciplina delle espropriazioni e per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le norme della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

(È approvato).

Art. 30.

Al funzionamento del Consorzio si provvederà con personale statale di ruolo nei limiti che saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione da adottare di concerto con il Ministro del tesoro.

Il personale di cui al precedente comma sarà considerato per tutta la durata dell'utilizzazione presso il Consorzio in posizione di comando, ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

Art. 31.

Per la realizzazione dei fini istituzionali il Consorzio ha la possibilità di acquistare beni immobili senza l'autorizzazione governativa di cui all'articolo 17 del codice civile.

(È approvato).

PRESIDENTE. A questo punto i senatori Roffi e Donini propongono il seguente articolo aggiuntivo 31-bis:

« Le ville di cui alla presente legge saranno aperte al pubblico con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione del Consorzio ».

ROFFI. Premesso che, qualora non venisse accolto questo articolo aggiuntivo, io presenterei un ordine del giorno nello stesso senso, faccio notare che l'articolo 28 della presente legge concede esenzioni fiscali di tale importanza da far apparire giustificato l'onere che comporta questo emendamento da noi proposto. Mi sembra anzi che la norma, dando al Consorzio il compito di fissare norme per la visita, lungi dall'andare contro gli interessi dei proprietari vada loro in aiuto, in quanto darà una disciplina ed un ordinamento alle visite e non accadrà più che la cortesia costringa i proprietari ad accogliere visite in ore inopportune. Mentre, dunque, per i proprietari cortesi l'onere sarà alleggerito, i proprietari scortesii, anche se rarissimi, è giusto siano obbligati.

DONINI. Vi sono dei precedenti anche in altri Paesi, come ad esempio la Francia e l'Inghilterra, dove i proprietari di castelli o di ville famosi, hanno accettato di lasciare libero ingresso al pubblico a condizione di essere esentati dal pagamento delle imposte.

PONTI, *relatore*. Sono contrario a questo emendamento, poichè mi rendo conto della sua assoluta impraticità e dell'ostilità che troverebbe presso una grandissima parte di proprietari, siano essi privati o enti pubblici.

Non dobbiamo dimenticare che solo una quarantina di queste ville meritano la visita del pubblico e che i proprietari sarebbero ob-

bligati all'onere di mantenere un custode; da altra parte molte di queste ville sono ora sede di collegi, asili infantili, e via dicendo, per i quali non può assolutamente essere stabilito un simile principio.

Sono sicuro, invece, che sarà sufficiente ed efficacissimo l'ordine del giorno cui ha accennato il senatore Roffi ed al quale sono pronto ad associarmi.

ROFFI. Ritiro l'emendamento e presento il seguente ordine del giorno:

« Nello spirito dell'articolo 3 del disegno di legge sulle Ville venete si invita il Governo far sì che il Consorzio provveda a prendere accordi con gli Enti provinciali del turismo e con gli interessati al fine di assicurare nella più larga misura la visita da parte del pubblico di dette ville ».

PRESIDENTE. Voteremo quest'ordine del giorno alla fine dell'esame degli articoli di cui proseguiamo ora la lettura:

Art. 32.

Per tutti gli atti e le controversie l'Ente delle Ville venete è equiparato alle Amministrazioni dello Stato e può avvalersi, per la sua rappresentanza e difesa, della Avvocatura dello Stato.

(È approvato).

Art. 33.

Il contributo dello Stato di cui all'articolo 16, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, è stabilito come segue:

Esercizio 1956-57	L.	100.000.000
» 1958-59	»	200.000.000
» 1959-60	»	200.000.000
» 1960-61	»	250.000.000
» 1961-62	»	250.000.000
» 1962-63	»	200.000.000
» 1963-64	»	200.000.000
» 1964-65	»	200.000.000
» 1965-66	»	200.000.000
» 1966-67	»	200.000.000

(È approvato).

Art. 34.

Il contributo delle Amministrazioni provinciali e degli Enti provinciali del turismo è quello risultante dalla unita tabella.

(È approvato).

Art. 35.

Alla spesa di lire 100.000.000, afferente all'esercizio finanziario 1956-57, si provvede con una aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do ora lettura della tabella annessa al disegno di legge:

TABELLA.

MISURA DEL CONTRIBUTO ANNUO
FACENTE CARICO AD ENTI PUBBLICI

a) contributo complessivo degli Enti provinciali del Turismo delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Venezia, Vicenza	L. 18.000.000
b) Amministrazione provinciale di Belluno	» 1.000.000
c) Amministrazione provinciale di Padova	» 5.000.000
d) Amministrazione provinciale di Rovigo	» 1.000.000
e) Amministrazione provinciale di Treviso	» 4.000.000
f) Amministrazione provinciale di Udine	» 3.000.000
g) Amministrazione provinciale di Verona	» 4.000.000
h) Amministrazione provinciale di Venezia	» 4.000.000

i) Amministrazione provinciale di Vicenza L. 5.000.000

La metto ai voti.

(È approvata).

Vorrei fare ora una raccomandazione al rappresentante del Governo, la stessa che feci quando fu approvato il provvedimento sugli stanziamenti straordinari per la conservazione delle opere d'arte. Io raccomandai allora che si tenesse conto, in sede di distribuzione delle somme disponibili, anche di quanto le singole Regioni avessero eventualmente avuto da provvedimenti particolari; in particolare ricordai allora il caso di Assisi.

Vorrei fare ora la stessa osservazione. È vero che si tratta qui di un provvedimento a carattere eccezionale, ma è giusto che si tenga conto di questo stanziamento che si fa ora a favore del Veneto. Ciò non vuol dire, naturalmente, che non si debbano stanziare altre somme per il Veneto, come pure per Assisi, qualora se ne presenti la necessità; ma solo che si deve tener conto in sede di ripartizione di quanto già si è dato con un criterio di giustizia distributiva.

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dal senatore Roffi il seguente ordine del giorno:

« Nello spirito dell'articolo 3 del disegno di legge sulle Ville venete si invita il Governo a far sì che il Consorzio provveda a prendere accordi con gli Enti provinciali del turismo e con gli interessati al fine di assicurare, nella più larga misura, la visita da parte del pubblico di dette ville ».

Metto ai voti questo ordine del giorno accettato anche dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 18,40.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.